

**Avvocatura – Comunicato Portale 17 luglio 2017**  
**Canone RAI speciale (apparecchi televisivi collocati in luoghi pubblici)**

---

**RICHIESTE DI PAGAMENTO DEL CANONE RAI SPECIALE PER APPARECCHI TV  
DETENUTI FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE**

Nei giorni scorsi alcuni enti ecclesiastici hanno ricevuto una richiesta di pagamento del Canone Speciale Rai di euro 121,25 (cf allegato).

Come precisato della RAI (<http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx>) questo tipo di canone è dovuto soltanto da coloro che “[...] detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458”.

Pertanto le parrocchie che al di fuori delle abitazioni private non detengono alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radio televisive non devono pagare alcunché.

Qualora, invece, le parrocchie detengano un apparecchio TV sono tenute a pagare il canone speciale.

Da ultimo, le parrocchie che detenevano un apparecchio TV (e pagavano un canone speciale) ma ora non lo detengono più, sono tenute a dare disdetta all'abbonamento speciale con le modalità indicate nel seguente link <http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Disdetta.aspx>:

*“I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell'apparecchio.*

*A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (Art. 1, co. 158, L. 28 dicembre 2015, n. 208)”.*

Al fine di evitare equivoci il MISE ha precisato cosa deve intendersi per apparecchi televisivi “atti o adattabili alla ricezione” (Nota 22 febbraio 2012):

TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE ATTE ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE NÉ ATTE NÉ ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
Ricevitori TV fissi;	Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;	PC senza sintonizzatore TV,
Ricevitori TV portatili;	Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;	monitor per computer,
Ricevitori TV per mezzi mobili	Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;	casce acustiche,
Ricevitori radio fissi;		videocitofoni.
Ricevitori radio portatili;	Decoder per la TV digitale terrestre;	
Ricevitori radio per mezzi mobili;	Ricevitore radio/TV satellitare;	
Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);	Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	
Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);		

**Avvocatura – Comunicato Portale 17 luglio 2017**  
**Canone RAI speciale (apparecchi televisivi collocati in luoghi pubblici)**

---

Lo scorso anno il MISE è ritornato sulla questione con la Nota n. 28019 del 24 aprile 2016 precisando che *“non costituiscono quindi apparecchi televisivi i computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”*.

Alla luce di quanto precisato, coloro che hanno ricevuto una comunicazione simile a quella allegata:

- 1) non sono tenuti a rispondere se non detengono alcun apparecchio TV al di fuori delle abitazioni private;
- 2) sono tenuti a pagare il canone speciale - come indicato nel bollettino postale allegato, salvo lo abbiano già pagato – qualora detengano uno o più apparecchi TV al di fuori delle abitazioni private; l'importo richiesto è quello corrispondente alla categoria E (istituti religiosi);
- 3) se hanno già pagato il canone dovuto, occorre rispondere compilando in modo adeguato ed esaustivo il format del questionario allegato alla lettera ricevuta (al fine di evitare la ripetizione delle richieste mediante l'aggiornamento dell'archivio RAI).

Per una presentazione completa dei diversi tipi di abbonamenti speciali (categorie A – D) si veda la pagina RAI <http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Categorie.aspx>

Don Lorenzo Simonelli  
Avvocato Generale